



Istruzione 2/2018 della EICOM

Prezzi di costo della produzione e contratti di acquisto a lungo termine secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

10.04.2018 / 14.05.2019

(sostituisce l'istruzione 3/2012 del 14 maggio 2012)

1. Contesto iniziale

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), la quota tariffaria per la fornitura di energia a consumatori finali con servizio universale si basa sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione.

2. Applicabilità dell'articolo 4 capoverso 1 OAEI

L'applicazione dell'articolo 4 capoverso 1 OAEI è limitata ai consumatori finali con servizio universale. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f OAEI, essi comprendono i consumatori fissi finali e i consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete. Il capoverso non è quindi applicabile né ai consumatori finali che prendono parte al mercato né al rapporto fra fornitori e distributori finali.

3. Prezzi di costo di una produzione efficiente

Per il calcolo dei prezzi di costo si applicano i seguenti principi:

- nel calcolo dei prezzi di costo entrano a far parte i costi d'esercizio e i costi del capitale di una produzione efficiente, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici inerenti alla produzione¹;
- sono considerati costi d'esercizio i costi per le prestazioni direttamente connesse all'esercizio della produzione. Essi comprendono in particolare i costi per l'acquisto di energia per il fabbisogno proprio e per la manutenzione degli impianti di produzione;

¹ La EICOM ha deciso questa precisazione in merito ai tributi e le prestazioni durante la sua riunione del 14 maggio 2019.

- sono computabili fra i costi del capitale gli ammortamenti calcolatori e gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari alla produzione. Essi si basano al massimo sui costi originari di acquisto e di costruzione;
- gli ammortamenti calcolatori annui sono effettuati in modo lineare per una determinata durata di utilizzazione fino a un valore residuo pari a zero. La durata di utilizzazione è il periodo più breve fra la durata economica di utilizzazione e la durata della concessione;
- per gli interessi calcolatori deve essere utilizzato un tasso di interesse che tenga adeguatamente conto dei rischi legati alla produzione di energia elettrica. La EICOM ha pubblicato questo tasso di interesse in un'istruzione separata (v. istruzione «WACC Produzione»);
- le disposizioni relative ai costi generali di cui all'articolo 7 capoverso 5 OAEI si applicano per analogia anche alla produzione di energia elettrica. Ai sensi di tale articolo i costi singoli devono essere attribuiti direttamente, quelli generali invece in base ad una chiave di ripartizione in funzione del principio di causalità. Le chiavi di ripartizione di riferimento devono essere adeguate, chiare e fissate per iscritto nonché essere conformi al principio della continuità;
- in particolare devono essere motivati gli accantonamenti fatti eventualmente valere per rischi aziendali o spese straordinarie.

Tenuto conto di questi principi, risultano computabili i seguenti costi, a condizione che siano documentati in modo dettagliato:

Prezzi di costo di una produzione efficiente

Acquisto di energia, spese per il materiale e per il personale

acquisto di energia per il fabbisogno proprio
materiale e prestazioni di terzi
spese per il personale

+ Costi finanziari e ammortamenti

interessi sul capitale di terzi
rimunerazione del capitale proprio (= utile adeguato)
ammortamenti

+ Altre spese d'esercizio per la produzione di energia elettrica

canoni di locazione, indennità di utilizzazione, leasing
consulenze e servizi
assicurazioni di responsabilità civile, assicurazioni del patrimonio e di cose
costi amministrativi
imposte
altri tributi come canoni per i diritti d'acqua e tasse di concessione

+ Spese straordinarie (imputabilità e dimostrabilità dirette)

+ Accantonamenti per rischi aziendali (imputabilità e dimostrabilità dirette)

= Totale prezzi di costo di una produzione efficiente

4. Ripartizione dei vantaggi derivanti dai prezzi di costo e dai contratti di acquisto a lungo termine fra i consumatori finali con servizio universale e gli altri clienti

Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) i gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di traslare proporzionalmente sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete. I gestori delle reti di distribuzione devono pertanto distribuire i costi del portafoglio energetico (produzione propria e acquisto) fra i consumatori finali in regime di servizio universale e i clienti in regime di libero mercato sulla base delle quantità di energia fornite. Il Tribunale federale ha confermato la legalità di tale metodo, detto del «prezzo medio»².

Con l'articolo 31 capoverso 3 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) nonché con l'articolo 6 capoverso 5^{bis} LAEI, è prevista, per un periodo limitato (dal 2018 rispettivamente 2019 al 2020, cfr. art. 108 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili [OPEn; RS 730.03] nonché art. 31k OAEI), la possibilità di includere l'energia elettrica rinnovabile nazionale nelle tariffe del servizio universale al costo di produzione. In questa misura il metodo detto «del prezzo medio» non viene applicato³.

5. Acquisti da un'azienda partner

La struttura della proprietà non gioca alcun ruolo ai fini della determinazione dei prezzi di costo.

6. Contratti di acquisto a lungo termine

Per il calcolo della quota tariffaria per la fornitura di energia a consumatori finali con servizio universale, gli acquisti di energia basati su contratti di acquisto a lungo termine sono equiparati ai prezzi di costo.

L'espressione «contratti di acquisto a lungo termine» è spesso utilizzata solamente per gli acquisti dalla Francia. Nella presente istruzione, tale espressione assume un significato più ampio e si riferisce anche ad acquisti da altri fornitori.

² DTF 142 II 451.

³ La EICom ha deciso le considerazioni in merito a queste disposizioni applicabili temporaneamente durante la sua riunione del 14 maggio 2019.